

<p style="text-align: center;">Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Salerno, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutiva della TARES).</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Salerno, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutiva della TARES).</p> <p>2. <i>Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della Tari. Le previsioni in materia di Tari sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.</i></p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.</p> <p>3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso, <i>l'occupazione</i> o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.</p> <p>3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 7 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, <i>occupi</i> o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ASSOGGETTABILI ALLA TASSA</p> <p>1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ASSOGGETTABILI ALLA TASSA</p> <p>1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione</p>

<p>costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.</p> <p>2. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.</p>	<p>stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso <i>e a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale</i>, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.</p> <p>2. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte riferibili alle utenze non domestiche <i>compresi i parcheggi (ad esclusione di quelli riservati ai dipendenti)</i>, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, salvo i casi di esclusione di cui al presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</p> <p>1. La base imponibile della TARI, cui applicare la tariffa, è data:</p> <p>a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;</p> <p>b) per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile (ivi comprese le aree scoperte, non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.</p> <p>2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza pari od inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.</p> <p>3. La misurazione complessiva è arrotondata al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</p> <p>1. La base imponibile della TARI, cui applicare la tariffa, è data:</p> <p>a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;</p> <p>b) per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile (ivi comprese le aree scoperte, non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto). Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.</p> <p>2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza pari od inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.</p> <p>3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro</p>

<p>metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.</p>	<p>quadrato. 4. Alle unità immobiliari adibite ad utenze domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</p> <p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e <i>nettamente prevalente (o esclusiva)</i>, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.</p> <p>Non sono, in particolare, soggette al tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, su certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>d) le superfici esclusivamente adibite alla lavorazione industriale di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ed appositamente individuate all'interno dei locali destinati alla predetta attività industriale;</p> <p>e) i magazzini di materie prime e di merci nonché le aree scoperte adibite a deposito di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, ad eccezione dei locali e delle aree esterne di deposito di prodotti finiti;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</p> <p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e <i>nettamente prevalente (o esclusiva)</i> rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.</p> <p>Non sono, in particolare, soggette al tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, su certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>d) le superfici esclusivamente adibite alla lavorazione industriale di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ed appositamente individuate all'interno dei locali destinati alla predetta attività industriale;</p> <p>e) i magazzini di materie prime e di merci nonché le aree scoperte adibite a deposito di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, ad eccezione dei locali e delle aree esterne di deposito destinati allo stoccaggio di prodotti finiti ;</p> <p>f) aree interne ed esterne ove si producono esclusivamente rifiuti da imballaggi terziari;</p> <p>g) aree destinate al carico ed allo scarico di merci e le</p>

<p>f) aree interne ed esterne ove si producono esclusivamente rifiuti da imballaggi terziari; g) aree destinate al carico ed allo scarico di merci e le aree adibite a parcheggio privato; h) aree verdi. i) aree lavorazione dei capannoni industriali (ex categoria 20) 2.....omissis 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via <i>continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1(in via esclusiva)</i> rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive (<i>ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo – opzionale</i>). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (<i>o dallo stesso derivanti</i>) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.</p>	<p>aree adibite a parcheggio privato; h) aree verdi. i) aree lavorazione dei capannoni industriali (ex categoria 20) 2..... omissis..... 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1 (<i>in via esclusiva</i>), rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive (<i>ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo — opzionale</i>). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo o destinati allo stoccaggio di prodotti finiti.</p>
<p>4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva)rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. (adeguare in base alla scelta fatta per i magazzini di prodotti finiti)</p>	<p>4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (<i>o esclusiva</i>)— rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. (<i>adeguare in base alla scelta fatta per i magazzini di prodotti finiti</i>)</p>

Art. 8-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un

Art. 8-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL
SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 *come modificato dal D.lgs n. 116/2020*, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 – 15/2022/R/RIF)**, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua

<p>accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.</p>	<p>l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019, <i>come integrata</i> dalla delibera n. 363/2021, dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 prendendo in considerazione tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.</p> <p>Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 prendendo in considerazione tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.</p> <p>Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019, <i>come integrata dalla delibera n. 363/2021</i>,</p>

<p>dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata <i>e per giorno di occupazione</i>.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale</p>

<p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.</p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>	<p>del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.</p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per il tributo comunale ed il tributo provinciale in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno. In alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento in tre rate di pari importo, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 60,00.</p> <p>2. Diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il contribuente determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate sul sito www.comune.salerno.it.</p> <p>2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti - entro le scadenze di cui al comma 1 - apposito avviso di pagamento che rappresenta un prospetto riassuntivo di quanto risulta dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e delle tariffe applicate, allegando su modulo di versamento pre-compilato, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 RISCOSSIONE</p> <p>1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per il tributo comunale ed il tributo provinciale in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno. In alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento in tre rate di pari importo, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 60,00</p> <p>2. Diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il contribuente determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate sul sito www.comune.salerno.it.</p> <p>2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa <i>può</i> fa pervenire ai contribuenti - entro le scadenze di cui al comma 1 - apposito avviso di pagamento che rappresenta un prospetto riassuntivo di quanto risulta dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e delle tariffe applicate, allegando su modulo di versamento pre-compilato, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.</p> <p>E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del modulo di versamento pre-compilato per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.</p>